PRIMO PIANO PNRR
Settimanale di UNINDUSTRIA in collaborazione con OREP

FOCUS

ATTUALIZZAZIONI PNRR E LEGGE BILANCIO

Per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali, il Governo, nella Legge di bilancio 2023, ha predisposto alcune misure per compensare e supportare i Comuni. Queste le principali:

● **Fondo MEF per le opere pubbliche**

In relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è stato predisposto un incremento del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di 500 milioni di euro per il 2023, di 1 miliardo di euro per il 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025, 3 miliardi di euro per l'anno 2026 e 3,5 miliardi per l'anno 2027.

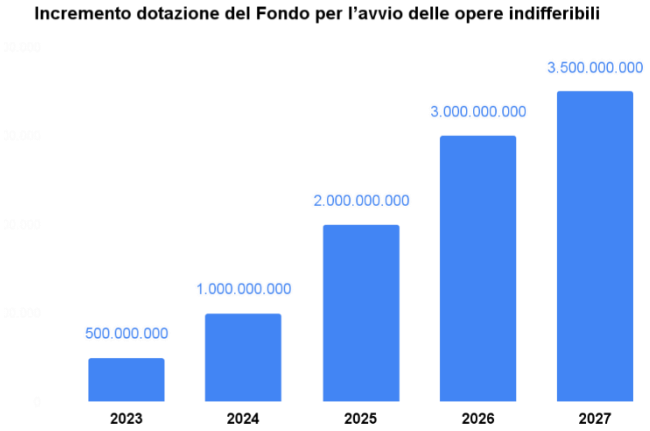

Allo stesso modo, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR nonché dal PNC, è preassegnato un **contributo aggiuntivo pari al 10%** dell'importo stabilito nel decreto di assegnazione. A tale preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il **5 gennaio 2023**, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 20 giorni gli

enti locali devono confermare la preassegnazione tra la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della RGS.

I prezzari regionali, adeguati con l'aggiornamento infrannuale già previsto per l'anno 2022, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. **Le regioni devono quindi procedere, entro il 31 marzo 2023, all'aggiornamento dei prezzari regionali**. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Inoltre, viene chiarito che tra i soggetti cui si applicano le predette norme rientrano anche le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del D. Lgs. 50/2016 - limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali - con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro i termini indicati (1° gennaio 2023 e 30 giugno 2023).

● **Fondo MIT (art. 1, comma 458)**

La norma introduce delle disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di **compensazione** a favore delle **stazioni appaltanti,** si vedessero **costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10% del valore contrattuale**.

In particolare, prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, **per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi**, **le stazioni appaltanti trasmettono** entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, **il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori** rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali.

Si dispone, in relazione agli appalti pubblici di lavori con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, **lo stato di avanzamento dei lavori** afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 **è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali**.

Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Si prevede inoltre che **tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori** pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e **che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili**, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per le finalità precedentemente illustrate siano utilizzate,

anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024.

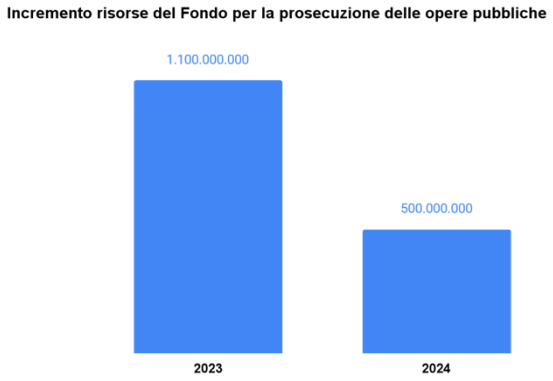

Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa. Si stabilisce, infine, che nelle more dell'aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezziario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

● **Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica (Art. 1, commi 779-780)**

La norma incrementa le risorse assegnate agli enti locali di **50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025** per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa a interventi di messa in sicurezza di: territori a rischio idrogeologico, scuole, edifici pubblici, patrimonio comunale e strade.

Viene inoltre istituito nello stato di previsione del MEF un apposito **fondo con una dotazione di 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 **per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni** (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato emana entro il 31 gennaio 2023 apposite linee guida con le modalità e i termini di comunicazione da parte dei comuni interessati.

● **Finanziamento per i segretari comunali per i comuni fino a 5.000 abitanti (Art. 1, comma 828)**

La norma prevede che, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR -fino al 31 dicembre 2026- le risorse del fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni, possano essere destinate a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico del Segretario Comunale ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti ammnistrativi legati alla realizzazione di misure del PNRR.